

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

32° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(484) *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni in un testo modificato)

PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i> ..	Pag. 2, 4, 5, e <i>passim</i>
BERTONI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	9, 10
CENTARO (<i>Forza Italia</i>).....	8, 9, 11
FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	4, 5, 6 e <i>passim</i>
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	5, 10
MELONI (<i>Misto</i>)	4, 6
RUSSO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	8, 9
VALENTINO (<i>AN</i>).....	8, 9, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni in un testo unificato)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1504 e 484.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Passiamo, pertanto, all'articolo 5.

Art. 5.

1. L'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). – 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata al presente decreto».

«Tabella A – Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, ovvero di persona offesa o danneggiata del reato:

da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna

da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Palermo
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Catanzaro
da Catanzaro	a Salerno
da Salerno	a Napoli
da Napoli	a Roma».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la Tabella A con la seguente:

Da Roma	a Perugia
da Perugia	a Firenze
da Firenze	a Genova
da Genova	a Torino
da Torino	a Milano
da Milano	a Brescia
da Brescia	a Venezia
da Venezia	a Trento
da Trento	a Trieste
da Trieste	a Bologna
da Bologna	a Ancona
da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Napoli
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Palermo
da Salerno	a Cagliari
da Napoli	a Roma
da Catanzaro	a Salerno

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «alle presenti norme».

5.2

IL RELATORE

Inserire la Tabella A alla fine del disegno di legge, con il titolo: «Annesso (Art. 6)».

Nella medesima tabella, dopo le parole: «danneggiata dal reato» alla riga successiva, inserire, in corrispondenza dell'elencazione di città riportata nella colonna di sinistra, le parole: «dal distretto di» e, in corrispondenza dell'elencazione a destra, inserire le parole: «al distretto di».

Conseguentemente sopprimere nella colonna di sinistra la preposizione: «da» e nella colonna di destra la preposizione: «a».

Tab.1

IL RELATORE

Con l'emendamento 5.2, presentato dal relatore ieri in apertura di seduta, si prevede di sostituire, al comma 1, capoverso, le parole «al presente decreto» con le altre «alle presenti norme»

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Con l'emendamento Tab.1 il relatore propone di apporre all'inizio della elencazione delle sedi, rispettivamente in corrispondenza della colonna di sinistra e di quella di destra, le parole «dal distretto di» e «al distretto di».

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento Tab. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

MELONI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1/Tab, da me presentato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati si prevedevano la rotazione e il sorteggio delle diverse sedi; a tutti i distretti di corte d'appello era attribuita la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. In particolare, era previsto che i magistrati sot-

toposti a procedimento, provenienti dalle corti d'appello di Potenza, Lecce o Palermo, alternativamente venissero sottoposti al giudizio della corte d'appello di Cagliari.

Nel testo al nostro esame la titolarità della corte d'appello di Cagliari ad essere sede di procedimenti nei confronti di magistrati è stata totalmente esclusa, facendo venir meno, peraltro, anche lo stesso principio della circolarità che ha ispirato il Governo nel comporre tale emendamento e creando una situazione di assoluta disuguaglianza tra una sede di corte d'appello e tutte le altre.

Si deve aggiungere che, nella tabella proposta, la sede di corte di appello di Catanzaro è prevista per ben due volte: di fronte alla sede di Catanzaro, infatti, si svolgono i procedimenti di magistrati provenienti sia da Potenza che da Reggio Calabria, determinando in questo caso un ulteriore elemento di sperequazione e di ingiustizia.

Pertanto, mantenendo salvo il criterio della circolarità e apportando modifiche estremamente limitate, l'emendamento da me presentato prevede che dal distretto di corte d'appello di Cagliari si vada a Napoli, invece che a Palermo, da quello di Reggio Calabria si vada a Palermo, piuttosto che a Catanzaro (che ha già sotto esame i magistrati della corte d'appello di Potenza) e da quello di Salerno si vada a Cagliari, invece che a Napoli. Si tratta di tre modifiche che, rispettando – ripeto – il principio della circolarità, determinano una situazione di uguaglianza e fanno sì che anche di fronte alla sede di corte d'appello di Cagliari si svolgano giudizi riguardanti i magistrati.

Questo è lo scopo dell'emendamento 5.1/Tab, che mi sembra risponda a principi di equità, uguaglianza e, oltre tutto, di funzionalità.

GRECO. Intervengo solo per aderire alla preoccupazione espressa dal senatore Meloni. Non ho ascoltato con la dovuta attenzione la sua proposta di modifica della tabella di cui all'articolo 5, ma l'osservazione mi sembra giusta. Anche io avevo proposto delle tabelle e mi accorgo, in effetti, che la Corte d'appello di Catanzaro viene chiamata in causa due volte da Potenza a Catanzaro e da Reggio Calabria a Catanzaro.

Si pone un'ulteriore preoccupazione anche sotto un altro aspetto. Non possiamo affermare che i procedimenti riguardanti i magistrati siano tanti, perchè in realtà sono abbastanza poco numerosi, però anche questo potrebbe farci riflettere per trovare una soluzione che vada nel senso auspicato dal senatore Meloni.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione, ma fa presente che ha predisposto la tabella non certo per determinare una differenza di trattamento di una sede prestigiosa come quella di Cagliari, ma solo per valutazioni inerenti gli oneri e i disagi a carico della difesa e delle parti, connessi al raggiungimento della sede di Cagliari (mentre da Cagliari

ci si deve necessariamente spostare per recarsi sulla penisola). Era questo lo spirito che aveva ispirato la predisposizione della tabella.

MELONI. La Sardegna deve ospitare anche i detenuti ai quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* e ha tutte le servitù del caso: insomma, ha solo gli effetti negativi!

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. La rimessione dei procedimenti dei magistrati non mi sembra possa essere considerata un effetto positivo!

Comunque il Governo, ripeto, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1/Tab, presentato dal senatore Meloni.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la Tabella A annessa alla presente legge».

6.1

IL RELATORE

Si tratta di un emendamento di coordinamento, come ben ricordate, e pertanto si illustra da sè.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (*Foro per le cause in cui sono parti i magistrati*). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte di appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. - (*Foro per le cause promosse da o contro magistrati*). - Per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello del distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto illecito su cui si fonda la domanda, salvo che in quel distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In

tale ultimo caso è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello dell'altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

Per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto».

8.1

BUCCIERO

Sopprimere la cifra: «2».

8.2

IL RELATORE

VALENTINO. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Bucciero, faccio mio l'emendamento 8.1.

RUSSO. L'emendamento Bucciero, che per la verità ha stimolato la nostra riflessione e ci ha portato ad estendere anche alle cause civili la problematica in esame, mi pare in qualche modo assorbito dal testo adottato dalla Commissione, che è molto più ampio; se stabiliamo nuove regole di competenza per le cause civili, infatti, in quell'ambito si risolve anche lo specifico problema posto dall'emendamento.

L'obiezione del senatore Bucciero è, sostanzialmente, che appare eccessivo spostare la competenza di tutte le cause civili (pensiamo a quello che potrebbe succedere se vi fosse ad esempio la chiamata in causa di un magistrato in un procedimento già radicato); la sua idea è, quindi, di non prevedere nuove regole di competenza per le cause civili ad eccezione della fattispecie contemplata nel suo emendamento. Da parte mia, invece, credo sia utile prevedere regole di competenza anche per le cause civili nel loro complesso.

Lascerei alla Commissione il compito di valutare se eventualmente, per l'ipotesi di chiamata in causa successiva, si possa prevedere che ciò non sposti la competenza, però vedo certamente il limite di andare ad incidere su una regola complessiva. Ritengo inoltre che sia accettabile il «costo» rappresentato da tale spostamento di competenza, tenuto anche conto che con il testo adottato dalla Commissione la competenza viene comunque attribuita ad un giudice vicino quello di origine, diversamente dal testo approvato dalla Camera dei deputati in cui si avevano notevoli spostamenti.

In conclusione, vorrei esprimere la mia contrarietà all'emendamento del senatore Bucciero e mantenere la norma così com'è.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei anzitutto dire che concordo con le affermazioni del senatore Russo. La ricordata estensione a tutte le cause civili derivava dalla difficoltà, dall'imbarazzo, dall'ombra che poteva determinare nell'ambito di tanti processi civili, e non soltanto di quelli che possono avere una influenza sul penale, una loro instaurazione e consumazione nell'ambito, a volte, addirittura dello stesso ufficio

in cui il magistrato svolge la propria attività. Poichè si crea un giudice unico vicino e quindi non insorgono particolari problemi di spostamento, in ogni caso in cui comunque il magistrato venga chiamato in giudizio e diventi parte processuale e pertanto interessata all'esito del giudizio dovremmo prevedere lo spostamento di competenza, in modo da evitare la situazione di ombra e di imbarazzo già accennata.

Mantengo quindi la mia contrarietà su questo emendamento ed il mio favore al testo già approvato dalla Commissione.

VALENTINO. L'emendamento 8.1 si illustra da sè ed insisto perchè venga esaminato dalla Commissione.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia opinione sull'emendamento 8.1. In sostanza, esso ripristina l'originario testo del progetto di legge presentato dal senatore Bucciero, il quale limitava lo spostamento di competenza a determinate cause in cui la presenza del magistrato avrebbe potuto avere un'influenza negativa qualora esse si fossero svolte nell'ufficio in cui egli prestava servizio o fosse venuto a prestare servizio; successivamente la Commissione in sede referente ha esteso tale spostamento a tutte le cause.

Per la verità, sono più propenso a ritenere che per le cause civili, che non hanno il medesimo significato delle cause penali, lo spostamento di competenza si potrebbe limitare alle cause indicate dall'emendamento, che sono più vicine a quelle penali, perchè possono coinvolgere aspetti di ordine penale concernenti il reato di diffamazione.

CENTARO. Ci sono cause civili di miliardi.

BERTONI. È vero che ci sono cause civili di miliardi, ma non è la stessa cosa. Il significato è quello che il magistrato abbia un'agevolazione nei tempi (non dico nella decisione, perchè questo è fuori dalle previsioni di questo genere perchè riguarda i casi di astensione, di ricusazione, e così via), che abbia un'accelerazione del processo che in altri casi altrimenti non avrebbe avuto.

Poi c'è un altro problema di carattere generale: che il foro giuridico, territoriale, non è uno solo. Per le cause di obbligazione, se non ricordo male...

RUSSO. Nel nostro testo è previsto.

BERTONI. Va bene. Comunque, il motivo per cui più mi interessava intervenire è che il testo del provvedimento licenziato in sede referente prevedeva anche per lo spostamento delle cause civili l'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, il quale tende soprattutto ad evitare quella reciprocità di cui tante volte abbiamo parlato. Ebbene, per il processo civile questo certamente non esiste, è fuor di discussione, perchè le cause civili sono di parte.

Pertanto, anche se deve rimanere il testo così come è stato licenziato in sede referente per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 8,

per il secondo comma sarei più favorevole a determinare come giudice competente diverso rispetto a quello naturale il distretto di corte d'appello del luogo più vicino, cioè il giudice del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino. In questo modo si evitano alle parti, a tutte le persone interessate al processo, ai testimoni, quei disagi che certamente derivano dalla maggiore lontananza che caratterizza gli spostamenti di competenza nel processo penale, adottati senza che ve ne sia la ragione. Per quanto riguarda, infatti, il processo penale abbiamo adottato quella tabella per evitare la reciprocità; nelle cause civili questa esigenza non esiste, quindi credo sia opportuno usare il criterio meno dispendioso dal punto di vista della fatica, oltre che del denaro, per le persone interessate nelle cause civili e per coloro che debbono essere ugualmente presenti, come consulenti ed altri, evitando quei maggiori disagi.

In conclusione, anche se rimanesse in linea generale previsto il testo votato dalla Commissione, al secondo comma preferirei che fosse ripristinato l'originario testo Bucciero come previsto dall'emendamento; al limite, potremmo votarlo per parti separate.

GRECO. Vorrei porre una domanda al senatore Bertoni: nel momento in cui si è riferito al comma 2, intendeva indicare quello presente nel testo varato dalla Commissione?

BERTONI. Sì, certo.

GRECO. Il relatore, quindi, intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 8?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. No, abbiamo proposto di eliminare la sola cifra «2».

GRECO. Quindi, non si tratta di sopprimere tutto il comma: ecco perchè nell'emendamento ci si riferiva solo alla cifra «2» (infatti, essa mal si concilia con quell'aspetto civilistico nel quale non sono distribuiti i commi). Se è così, quindi, ho compreso male la proposta del senatore Bertoni.

Ricordo che sono state già esaminate tutte le buone ragioni: durante la discussione il senatore Bertoni ha fatto presente la differenziazione tra il settore penale e quello civile, ma in sede referente la Commissione si è già espressa in merito perchè ha ritenuto opportuno, invece, predisporre un'unica disciplina, facendo riferimento all'articolo 11 del codice di procedura penale anche nel caso di questioni civili. Ciò significa quindi, dover rivedere – *melius re perpensa* – la nostra approvazione. A questo punto, quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento 8.2.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il relatore si era già dichiarato contrario all'emendamento e anche io confermo questa posizione.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 8.2 per le ragioni qui espresse.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento in votazione perchè questa norma salvaguarda l'unicità di giurisdizione nel campo civile e penale. In questo modo, complicheremmo le cose affidandoci al calcolo geometrico e a quant'altro.

VALENTINO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 8.1.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo unificato degli articoli dei disegni di legge nn. 1504 e 484.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire è conferito al senatore Milio.

I lavori terminano alle ore 15,50.

